



NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 131 – 1° giugno 2022

INDICE:

1. Sezioni Unite.
2. Sezioni Semplici:
 - A. Diritto penale - parte generale.
 - B. Diritto penale – parte speciale.
 - C. Leggi speciali.
 - D. Diritto processuale.
 - E. Esecuzione penale e sorveglianza.
 - F. Misure di prevenzione.
 - G. Responsabilità da reato degli enti.

1. Sezioni Unite.

Sez. un. del 26 maggio 2022, Relatore De Amicis - Informazione provvisoria.

Misure di prevenzione patrimoniali - Confisca - Revocazione ex art. 28 D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Prove nuove - Prove preesistenti alla definizione del giudizio, ma concretamente non dedotte - Limiti.

Le Sezioni unite della Cassazione, secondo il servizio novità della Cassazione, all'esito dell'udienza del 26 maggio 2022, hanno affermato il seguente principio di diritto: *«In tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011, è sia quella sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di esso, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva; non lo è, invece, quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore».*

QUESTIONI PENDENTI

[Sez. III pen., ord. di rimessione n. 20563 del 12 maggio 2022 \(dep. 26 maggio 2022\), Presidente Aceto, Relatore Scarcella.](#)

Leggi speciali - stupefacenti - Reato di detenzione o cessione di sostanze stupefacenti - Possibilità di qualificare il fatto di lieve entità, ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, solo per taluni concorrenti.

La Sezione terza penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite la seguente questione di diritto: *«se, in tema di concorso di persone nel reato di detenzione o cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico possa essere o meno qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 1 o 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nei confronti di alcuni concorrenti e contemporaneamente ricondotto nell'ambito dell'art.73, comma 5, nei confronti di altri».*

2. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

[Sez. IV, sentenza 25 novembre 2021 – 19 maggio 2022 n. 19606 – Pres. Ciampi – Rel. Esposito.](#)

Legittima difesa – Art. 52 c.p. – Accertamento – Presupposti.

Al fine di accertare la sussistenza o meno della legittima difesa, anche putativa, occorre valutare, con giudizio *ex ante*, le circostanze di fatto, in relazione al momento della reazione e al contesto delle specifiche e peculiari circostanze concrete, al fine di apprezzare solo in quel momento - e non *ex post* - l'esistenza dei canoni della proporzione e della necessità di difesa, costitutivi dell'esimente in questione.

Sez. II sent. 15 marzo 2022 – 24 maggio 2022 n. 20178 Pres. Imperiali, Rel. Minutillo Turtur.

Sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale – Potere discrezionale del giudice in merito alla concessione dei due benefici – Obbligo di motivazione rafforzata in caso di diniego di uno soltanto di essi.

Il giudice di merito, nell'esercizio del suo potere discrezionale incidente sulla valutazione delle circostanze di cui all'art. 133 c.p., può concedere alcuni benefici di legge ed escluderne altri, in considerazione della diversa natura e finalità dei benefici stessi. In particolare, il beneficio della non menzione persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, mentre la sospensione condizionale della pena ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale. Non è dunque in sé contraddittorio il diniego di uno dei due benefici e la concessione dell'altro. Tuttavia, ove venga concesso uno dei benefici e venga invece negato l'altro, tale determinazione discrezionale deve essere sorretta da una motivazione congrua e puntuale, che esponga le ragioni per le quali gli elementi valutabili favorevolmente per la concessione dell'uno non siano meritevoli di fondare la concessione dell'altro beneficio, oppure sottolinei l'emergere di altri elementi di segno negativo nell'ottica del beneficio da negarsi (*Fattispecie nella quale la corte di appello, nel confermare la sentenza di condanna di primo grado, si era limitata ad un generico richiamo ai parametri previsti all'art. 133 c.p., senza spiegare perché le ragioni poste a fondamento della concessione della sospensione condizionale della pena non potessero spiegare efficacia nell'ottica della non menzione della condanna. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al diniego della non menzione della condanna ex art. 175 c.p., con rinvio alla corte di appello competente per nuovo giudizio sul punto*).

B. Diritto penale - parte speciale.

Sez. VI, sent. 20 aprile-27 maggio 2022, n. 20950, Pres. Fidelbo, Rel. Costantini.

Calunnia - Elemento soggettivo - Dolo - Dolo eventuale - Integrazione del reato - Esclusione - Ragioni.

Ai fini dell'integrazione del delitto di calunnia, la consapevolezza del denunciante in merito all'innocenza dell'accusato deve essere esclusa allorché la supposta illiceità del fatto denunciato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi e seri tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte di

una persona, di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza. Pertanto, allorché permanga un qualche dubbio o sussista un errore ragionevole in capo all'agente, non può ritenersi integrato il delitto di calunnia. Proprio per la particolare natura del dolo di calunnia, l'elemento soggettivo richiesto non può consistere nel dolo eventuale, in quanto la formula contenuta nella norma penale in questione, secondo cui è necessaria la incolpazione di "taluno che egli sa innocente", richiede la certa percezione dell'agente dell'innocenza dell'incolpato.

[Sez. II sent. 12 aprile 2022 – 18 maggio 2022 n. 19565 Pres. Rago, Rel. Di Paola.](#)

Estorsione – Condotta dell'intermediario – Responsabilità a titolo di concorso nel reato – Casi.

Deve affermarsi la responsabilità dell'intermediario a titolo di concorso nel delitto di estorsione, ove la condotta posta in essere riveli il contributo fornito per il raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita; circostanza che può ricorrere se l'intermediario partecipi alla fase delle trattative per individuare la persona alla quale versare la somma estorta, ovvero per determinare l'ammontare dovuto, ovvero quando per specifici elementi di fatto sia apprezzabile l'efficacia in termini di coartazione della volontà della vittima, ovvero un interesse patrimoniale diretto dell'intermediario che richieda o vanti un compenso per l'attività prestata; resta, invece, esclusa la compartecipazione dell'intermediario quando il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l'interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana, come quando taluno, per incarico della vittima di un furto e nell'esclusivo interesse di quest'ultima, si metta in contatto con gli autori del reato per ottenere la restituzione della cosa sottratta mediante esborso di denaro, senza conseguire alcuna parte del prezzo (*Fattispecie nella quale la corte di appello aveva confermato la sentenza di condanna a carico dell'imputato per il delitto di estorsione realizzato operando da intermediario tra gli autori del furto del veicolo della persona offesa e quest'ultima, ricevendo la somma di denaro pretesa per la restituzione del veicolo. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla corte di appello competente*).

[Sez. IV, sentenza 10 maggio 2022 – 31 maggio 2022 n. 21070 – Pres. Ferranti – Rel. Nardin.](#)

Furto – Aggravante esposizione pubblica fede – Art. 625 n. 7 c.p. – Autovettura aperta - Sussistenza – Presupposti.

Il furto di un'autovettura lasciata in sosta sulla pubblica via, con le portiere aperte e la chiave inserita nel quadro di accensione, deve considerarsi aggravato per la esposizione alla pubblica fede, ai sensi dell'art. 625, c. I, n. 7, c.p., solo quando si accerti che il conducente si è determinato a lasciare il mezzo nelle condizioni predette a causa di una contingente necessità e non per mera comodità o trascuratezza.

[Sez. VI, sent. 22 marzo-27 maggio 2022, n. 20932, Pres. Petruzzellis, Rel. Costanzo.](#)

Indebita percezione di erogazioni pubbliche a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art.640-bis c.p.) - Elemento distintivo tra i due reati - Induzione in errore mediante artifici e raggiri - Accertamento.

Il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche differisce da quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni per la mancanza, nel primo reato, dell'elemento dell'induzione in errore mediante artifici e raggiri. In particolare integra il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato *ex art. 316-ter c.p.*, ma non quello *ex art.640-bis c.p.* (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), la condotta di mero mendacio - nella fattispecie mediante omissione di informazioni dovute - mentre l'accertamento dell'induzione in errore costituisce un giudizio sul fatto rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

C. Leggi speciali.

[Sez. V sent. 20 aprile 2022 – 18 maggio 2022 n. 19540, Pres. Scarlini, Rel. Belmonte.](#)

Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta impropria - Responsabilità dei sindaci supplenti.

La responsabilità in ordine al reato di bancarotta fraudolenta impropria è configurabile, in capo ai sindaci, per violazione dei doveri di vigilanza e dei poteri ispettivi che competono loro, ma non anche in capo ai sindaci supplenti, i quali subentrano ai titolari e rispondono del loro operato esclusivamente in caso di morte, rinuncia o decadenza da parte di questi.

[Sez. IV, sentenza 19 aprile 2022 – 24 maggio 2022 n. 20130 – Pres. Di Salvo – Rel. Antezza.](#)

Stupefacenti – Art. 73 Dpr. 309/90 - Confisca del denaro – Presupposti.

In relazione al reato di sola detenzione di sostanza stupefacente, di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 può procedersi alla confisca del danaro, trovato in possesso dell'imputato, solo quando non si tratti di ipotesi di lieve entità, di cui al comma 5 del citato articolo, e ricorrano le condizioni per la confisca in casi particolari, prevista dall'art. 240-*bis* c.p. (applicabile in forza del rinvio ad esso operato dall'art. 85-*bis* d.P.R. 309/90), non essendo ipotizzabile una confisca *ex art. 240 c.p.* ovvero ai sensi del comma 7-*bis* del citato art. 73 per la mancanza del necessario nesso tra il denaro oggetto della statuizione ablatoria e il reato per cui interviene declaratoria di responsabilità.

Sez. III sent. 8 febbraio 2022 – 19 maggio 2022 n. 19629, Pres. Ramacci, Rel. Aceto.

Stupefacenti – Attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. – Compatibilità con il delitto di cui all'art. 73 V d.P.R. 309/90.

La circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, c.p. è applicabile ai reati in materia di stupefacenti in presenza di un evento dannoso o pericoloso connotato anch'esso da speciale tenuità, ed è compatibile con l'autonoma fattispecie del fatto di lieve entità, prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

Principio già affermato da SS.UU., n. 24990 del 30/01/2020 e, da ultimo, da Cass. III 20051/2022

Sez. III sent. 15 febbraio 2022 – 25 maggio 2022 n. 20238, Pres. Marini, Rel. Gentili.

Stupefacenti – Coltivazione domestica – Criteri e limiti per rilevare l'eventuale rilevanza penale.

In materia di coltivazione domestica di piante dalla quale sia possibile ricavare sostanze stupefacenti, laddove la coltivazione sia caratterizzata da forme del tutto elementari e non presenti la predisposizione di accorgimenti - come impianti di irrigazione e/o di illuminazione - finalizzati a rafforzare la produzione, e sia tale, in relazione al grado di sviluppo raggiunto dalle piante, da consentire l'estrazione di un quantitativo minimo di sostanze stupefacenti ragionevolmente destinata all'uso personale dell'imputato, essa è priva di rilevanza penale.

Sez. IV, sentenza 6 aprile 2022 – 19 maggio 2022 n. 19609 – Pres. Dovero – Rel. Ranaldi.

Stupefacenti – Espulsione dello straniero condannato – Art. 86 Dpr. 309/90 – Presupposti.

L'espulsione dello straniero condannato, prevista dai primi due commi dell'art. 86 d.P.R. 309/90, è collegata ad una pronuncia di condanna dell'autorità giudiziaria mentre l'espulsione immediata di cui al terzo comma del detto articolo ha natura giuridica di provvedimento amministrativo, in base a un potere esercitato solo prima che si pervenga a una pronuncia giurisdizionale. Pertanto, qualora il soggetto colto in flagranza di uno dei delitti previsti dall'art. 73 c. I, II e V d.P.R. 309/90, anziché essere espulso immediatamente dal Prefetto, sia stato citato a comparire dinanzi all'autorità giudiziaria, il potere amministrativo non è più esercitabile perché estintosi proprio per effetto della vocatio in ius.

D. Diritto processuale.

Sez. III sent. 24 marzo 2022 – 26 maggio 2022 n. 20557, Pres. Ramacci, Rel. Corbo.

Appello – Giudizio cartolare ex art. 23 bis d.l. 137/2020 – Mancata comunicazione delle conclusioni del PG – Nullità di ordine generale a regime intermedio.

Nel giudizio cartolare d'appello previsto dall'art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. c), c.p.p. la mancata comunicazione delle conclusioni del pubblico ministero al difensore di fiducia dell'imputato, nonostante la trasmissione delle stesse al difensore di ufficio.

Sez. III sent. 8 febbraio 2022 – 19 maggio 2022 n. 19633, Pres. Ramacci, Rel. Aceto.

Appello – Motivazione per relationem - Utilizzo del cd. copia e incolla – Limiti.

È da considerare illegittima la motivazione del giudice di appello che si fondi sulla pedissequa riproduzione - realizzata mediante l'applicazione informatica del "copia-incolla" - di intere pagine dell'ordinanza custodiale e che trascuri pressoché interamente le motivazioni della sentenza di primo grado, risolvendosi in abnorme "contemplatio" dell'attività di indagine preliminare e tradendo la sua precipua fisionomia di "revisio prioris instantiae", pur se nel circoscritto ambito del "devolutum"; d'altro canto, detto inusuale sistema motivazionale non è nemmeno riconducibile al paradigma della motivazione "per relationem", considerato che in nessun caso la motivazione del provvedimento genetico della custodia cautelare può ritenersi congrua rispetto alle esigenze di giustificazione di una sentenza di appello. *(Sentenza che si sofferma sui limiti di ammissibilità della cd. motivazione per relationem e, in altro passo del provvedimento, testualmente rimarca che "la finta motivazione si risolve nella abdicazione del giudice al suo dovere principale, è la negazione della sua funzione di garanzia, connaturale alla sua indispensabile terzietà, è una porta chiusa frapposta a ogni tipo di controllo, che non consente di ripercorrere la via che collega la regola astratta al fatto esaminato").*

Sez. III sent. 4 maggio 2022 – 27 maggio 2022 n. 20741, Pres. Di Nicola, Rel. Cerroni.

Giudizio – Celebrazione prima dell'orario fissato – Nullità.

L'anticipazione dell'udienza rispetto all'ora prefissata integra una nullità assoluta, in quanto, impedendo l'intervento dell'imputato e l'esercizio del diritto di difesa, equivale ad omessa citazione: parimenti deve ritenersi integrata detta nullità allorché l'anticipazione comporti la celebrazione dell'udienza in assenza del difensore.

Sez. IV, sentenza 14 aprile 2022 – 19 maggio 2022 n. 19622 – Pres. Bruno – Rel. Bruno.

Impugnazioni – Art. 24 L. 176/20 – Disciplina emergenziale pandemica - Firma digitale – Mancata rilevazione – Inammissibilità dell'atto – Insussistenza.

In tema di impugnazioni nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da COVID-19, non costituisce causa d'inammissibilità dell'appello l'accertata mancata rilevazione, da parte del programma informatico in dotazione dell'ufficio giudiziario, della firma digitale apposta dal difensore.

Sez. V sent. 11 gennaio 2022 – 24 maggio 2022 n. 20227, Pres. Vessichelli, Rel. Calaselice.

Imputato - Assenza - Necessità di un provvedimento formale di *vocatio in iudicium*.

In relazione all'ammissibilità del processo *in absentia*, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "*vocatio in iudicium*" sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza.

Sez. VI, sent. 6 aprile-19 maggio 2022, n. 19834, Pres. Di Stefano, Rel. Tripicciono.

Imputato - Dichiarazione di assenza dell'imputato - Presupposto - Elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio - Sufficienza - Esclusione - Effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato - Necessità.

Ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa. Gli indici di conoscenza previsti dal secondo comma dell'art. 420-*bis* c.p.p., infatti, vanno interpretati secondo la loro funzione, cosicché va escluso che attraverso questi il legislatore abbia inteso reintrodurre una presunzione di conoscenza della *vocatio in ius* del tutto astratta da una conoscenza effettiva. *(In motivazione, la Suprema Corte ha evidenziato come, nel caso di specie, la Corte territoriale non avesse fatto buon governo di tali coordinate ermeneutiche in quanto, basandosi sulla mera elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, aveva ritenuto, applicando una illegittima presunzione, che l'imputato fosse a conoscenza della vocatio in iudicium, mentre era stata omessa qualunque valutazione in merito alla "effettività" di tale elezione di domicilio e, dunque, alla effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra l'imputato ed il difensore, in assenza del quale il Giudice avrebbe dovuto disporre la notifica a mani proprie del decreto di citazione a giudizio ai sensi dell'art. 420-*quater*, comma 1, c.p.p.)*

Sez. V sent. 11 aprile 2022 – 25 maggio 2022 n. 20362, Pres. Pezzullo, Rel. Pilla.

Imputato - Legittimo impedimento a comparire - Rinvio dell'udienza e traduzione.

La restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone al medesimo giudice di rinviare ad una nuova udienza e disporre la traduzione.

Sez. IV, sentenza 28 aprile 2022 – 27 maggio 2022 n. 20622 – Pres. Di Salvo – Rel. Nardin.

Intercettazioni telefoniche – Art. 268 c.p.p. – Richiesta acquisizione supporti informatici da parte della difesa – Deposito atti a seguito di riesame – Equipollenza – Insussistenza.

La trasmissione degli atti effettuata ai sensi dell'art. 309, c. 5, c.p.p. non è atto idoneo a consentire la messa a disposizione della difesa dei supporti delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate. E ciò, perché è necessario distinguere la trasmissione degli atti al Tribunale ai sensi dell'art. 309, c. 5, c.p.p. dalla loro «messa a disposizione della parte affinché possa procedere all'ascolto dei files audio originali. Mentre la trasmissione degli atti è funzionale alla conoscibilità di essi da parte del giudice del riesame ed alla facoltà delle parti di estrarne copia ai sensi del combinato disposto degli artt. 309, c. 8, e 43 disp. att. c.p.p. occorre escludere che tale atto procedimentale sia sufficiente a dare seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale, che ha riconosciuto non la facoltà ma il diritto incondizionato della difesa ad accedere ai supporti informatici delle trascrizioni.

Sez. III sent. 27 aprile 2022 – 18 maggio 2022 n. 19463, Pres. Ramacci, Rel. Corbetta.

Misure cautelari – Richiesta di applicazione dell'obbligo di dimora – Possibilità per il giudice adito di prescrivere ulteriori obblighi.

Non viola il principio della domanda cautelare il giudice che, adito della richiesta di applicazione della misura cautelare dell'obbligo di dimora, d'ufficio prescriva all'indagato di non allontanarsi dall'abitazione in alcune ore del giorno, ai sensi dell'art. 283, comma 4, c.p.p.

Sez. V sent. 11 aprile 2022 – 25 maggio 2022 n. 20370, Pres. Pezzullo, Rel. Borrelli.

Misure cautelari personali - Riesame - Inosservanza del termine di cui all'art 309, co. 8, c.p.p. - Nullità.

Nel procedimento di riesame l'inosservanza del termine di tre giorni liberi che devono intercorrere tra la data di comunicazione o notificazione dell'avviso di udienza e quella dell'udienza stessa è causa di nullità generale (a regime intermedio) dell'atto che, se tempestivamente eccepita, ne impone la

rinnovazione, non essendo sufficiente la concessione di un ulteriore termine ad integrazione di quello originario.

[Sez. III sent. 8 febbraio 2022 – 19 maggio 2022 n. 19668, Pres. Ramacci, Rel. Socci.](#)

Patteggiamento - Applicazione misura di sicurezza- Ammissibilità del ricorso per cassazione.

In tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-*bis*, c.p.p. ad opera dell'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l'applicazione della confisca, essendo la stessa un'ipotesi di illegalità della misura di sicurezza, rilevante come violazione di legge ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.

[Sez. VI, sent. 3-17 maggio 2022, n. 19429, Pres. Fidelbo, Rel. Aprile.](#)

Revisione - Ipotesi - Sopravvenuta inutilizzabilità delle intercettazioni - Fonte - Evoluzione giurisprudenziale - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.

Non può farsi rientrare tra le ipotesi di revisione della condanna, *ex art. 630 c.p.p.*, la sopravvenuta inutilizzabilità delle intercettazioni poste a fondamento della decisione, non prevista da una norma del codice di procedura penale, ma 'frutto' di un *overruling* giurisprudenziale dettato da una sentenza delle Sezioni Unite penali della Corte di cassazione. Il mutamento di orientamento interpretativo, infatti, non costituisce di per sé fonte del diritto, ma solamente il risultato di una evoluzione esegetica, che non può travolgere il principio di intangibilità della *res iudicata*, espressivo dell'esigenza di certezza dei rapporti giuridici esauriti.

[Sez. IV, sentenza 25 novembre 2021 – 19 maggio 2022 n. 19606 – Pres. Ciampi – Rel. Esposito.](#)

Ricorso per Cassazione – Annullamento con rinvio – Art. 623 c.p.p. – Riqualficazione del reato – Omicidio volontario in omicidio colposo – Determinazione del giudice del rinvio.

In caso di annullamento da parte della Corte di cassazione di una sentenza della Corte di assise di appello che si sia pronunciata su un reato originariamente contestato come omicidio volontario e poi riqualficato in omicidio colposo, il Giudice del rinvio va individuato nella Corte di assise, cioè un ufficio giudiziario equiordinato a quello che ha emesso la sentenza, ai sensi dell'art. 623 c.p.p.

Sez. III sent. 3 febbraio 2022 – 18 maggio 2022 n. 19433, Pres. Liberati, Rel. Gentili.

Rescissione del giudicato – Incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo – Nozione.

Ai fini del positivo accesso all'istituto della rescissione del giudicato ciò che conta non è tanto la pura e semplice mancanza di una conoscenza effettiva del processo, da cui, per effetto a cascata, è derivata la mancata partecipazione ad esso dell'imputato, ma ciò che rileva è la "incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo", per tale dovendosi intendere quella ignoranza che non sia derivata né da negligenza dimostrata dall'imputato né dal mancato rispetto da parte di questo di precise disposizioni normative che avrebbero imposto a lui l'adempimento di un qualche obbligo strumentale, appunto, alla informazione della pendenza del processo a suo carico.

Sez. III sent. 4 febbraio 2022 – 25 maggio 2022 n. 20253, Pres. Di Nicola, Rel. Socci.

Risarcimento per ingiusta detenzione – Condotta dolosa o gravemente colposa – Individuazione - Irrilevanza di elementi di mero sospetto.

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta dolosa o gravemente colposa di cui all'art. 314 c.p.p. costituisce una condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione solo qualora sussista un apprezzabile collegamento causale tra la condotta stessa e la custodia cautelare, in relazione sia al suo momento genetico sia al suo mantenimento, e non può essere desunta da semplici elementi di sospetto (nella specie, derivanti dal contenuto di una telefonata intercettata e dalla frequentazione di un soggetto dedito allo spaccio di stupefacenti), posto che gli stessi non possono fondare la misura cautelare, che esige la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza.

Sez. III sent. 7 aprile 2022 – 20 maggio 2022 n. 19870, Pres. Andreazza, Rel. Semeraro.

Sequestro probatorio – Pregresso decreto di perquisizione – Situazione in cui è richiesta la convalida ex art. 355 c.p.p.

In tema di sequestro probatorio, l'attività della polizia giudiziaria necessita di convalida, ex art. 355 c.p.p., ogniqualvolta il decreto del Pubblico ministero non indichi l'oggetto specifico della misura, ma contenga un generico richiamo a quanto rinvenuto, poiché una siffatta indeterminatezza rimette alla discrezionalità degli operanti l'individuazione del presupposto fondamentale del sequestro e cioè della qualifica dei beni come corpo e/o pertinenza del reato, la quale richiede un controllo dell'autorità giudiziaria

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

Sez. I, sent. 23 maggio 2022 – 5 maggio 2022 n. 20068, Pres. Boni, Rel. Liuni.

Esecuzione – Correzione di errore materiale – Omessa indicazione in sentenza della condanna alla rifusione delle spese legali sostenute dalla parte civile – Esclusione.

Non è emendabile con la procedura di correzione dell'errore materiale la sentenza che abbia omesso di pronunciarsi in ordine alla richiesta di condanna dell'imputato alle spese processuali, ritualmente formulata dalla parte civile, trattandosi di emenda non automatica e predeterminata - pertanto, non rimediabile con il ricorso alla procedura di cui all'art. 130 c.p.p. - ma implicante valutazioni sia in ordine all'ammissibilità della relativa domanda sia in ordine all'entità della liquidazione, che ben può essere neutralizzata da una possibile compensazione, salvo che dalla sentenza emergano elementi che giustificano la mancata condanna dell'imputato alla rifusione delle spese processuali della parte civile.

Sez. V sent. 28 febbraio 2022 – 18 maggio 2022 n. 19536, Pres. Vessichelli, Rel. Brancaccio.

Permessi premio - Delitti ostativi cd. di prima fascia - Esame compiuto dal giudice di sorveglianza.

Il giudice di sorveglianza, al fine di verificare la concedibilità dei permessi premio *ex art. 30-ter* ord. pen. a detenuti per delitti ostativi cd. di prima fascia anche in difetto di collaborazione con la giustizia, allorché dagli elementi acquisiti possa escludersi sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata che il pericolo di un loro ripristino, è tenuto a compiere un esame in concreto di elementi di fatto "individualizzanti" del percorso rieducativo del detenuto, dai quali si possa desumere - non già e non necessariamente - un'emenda intima, personale ed umana del proprio passato, bensì la proiezione attuale a recidere i collegamenti criminali mafiosi e a non riattivarli nel futuro, in una prospettiva dinamica di rieducazione e recupero del detenuto, monitorata attraverso un esame a tutto campo della sua vita.

Sez. V sent. 28 febbraio 2022 – 18 maggio 2022 n. 19535, Pres. Vessichelli, Rel. Borrelli.

Rinvio facoltativo della pena detentiva - Stato morbos o scadimento fisico - Presupposti.

Ai fini del differimento facoltativo della pena detentiva, di cui all'art. 147, co. 1, n. 2), c.p. o della detenzione domiciliare *ex art. 47-ter*, co. 1-*ter*, ord. pen., che ne mutua i presupposti, il giudice di sorveglianza deve avere riguardo ad ogni stato morbos o scadimento fisico capace di determinare una situazione di esistenza al di sotto di una soglia di dignità da rispettarsi pure nella condizione di restrizione carceraria, rendendone ragione con adeguata motivazione.

Sez. I, sent. 23 maggio 2022 – 5 maggio 2022 n. 20067, Pres. Boni, Rel. Liuni.

Sorveglianza – Condizioni di salute del detenuto – Incompatibilità con il regime carcerario – Aggiornamento dei dati medici utili alla decisione – Necessità.

A fronte di rilievi medici indicanti una incompatibilità relativa e della menzione di apprezzabili criticità delle condizioni di salute del condannato, il mantenimento della detenzione inframuraria deve essere supportato dalla verifica della compatibilità, basata su dati aggiornati, all'occorrenza valutati con una nuova perizia (*La Corte ha annullato con rinvio l'impugnata ordinanza essendo emersa - sia pure in tempo successivo al ricorso - la necessità di effettuare trattamenti non eseguibili in ambiente carcerario, seppure in centri clinici diagnostici e terapeutici del circuito penitenziario, evidenziando la necessità di un aggiornamento della situazione clinica che dia conto dell'attuale stato di salute del ricorrente*).

Sez. II sent. 31 marzo 2022 – 17 maggio 2022 n. 19329 Pres. Mantovano, Rel. Nicastro.

Sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza – Provvedimento di autorizzazione o di revoca dell'autorizzazione ad allontanarsi dal comune obbligato per svolgere attività lavorativa – Obbligo di celebrare la camera di consiglio nella forma partecipata.

Poiché la revoca dell'autorizzazione ad allontanarsi dal comune di soggiorno obbligato per svolgere, in modo stabile e continuativo, attività lavorativa implica, necessariamente, un giudizio di (ri)aumentata pericolosità e una modifica strutturale e permanente delle prescrizioni e, quindi, può essere disposta solo ai sensi dell'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, la stessa revoca deve essere disposta, in assenza di una specifica regolamentazione in quest'ultimo articolo, con l'ordinario procedimento di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 159 del 2011 (che, per quanto non espressamente previsto, rinvia alle disposizioni dell'art. 666 c.p.p.), il quale impone che la decisione sia presa con la garanzia del contraddittorio tra le parti (*Fattispecie nella quale la corte di appello, con provvedimento emesso de plano sulla base di una nota informativa dei carabinieri che segnalava plurime violazioni delle prescrizioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, aveva revocato l'autorizzazione in precedenza concessa al preposto ad allontanarsi dal comune obbligato per svolgere attività lavorativa. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla corte di appello competente*).

F. Misure di prevenzione.

G. Responsabilità da reato degli enti.